

Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità¹

del 30 dicembre 1958 (Stato 5 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 24 della legge federale del 14 marzo 1958² su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»);

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974³

a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,⁴

ordina:

I. Responsabilità per danni

Art. 1

¹ Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze⁵.

² Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.

³ Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all'organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.

Art. 2⁶

¹ Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l'organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.⁷

RU 1958 1498

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).

² RS 170.32

³ RS 611.010

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).

⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

² L'Amministrazione federale delle dogane è competente per le decisioni della sua sfera d'attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.

³ Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.⁸

Art. 3

¹ Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall'attività ufficiale delle persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.⁹

^{1bis} Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.¹⁰

² Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un'azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

Art. 4¹¹

L'autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

¹⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

Art. 5¹²

¹ L'autorità competente secondo la legge del 24 marzo 2000¹³ sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).¹⁴

² La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.¹⁵

³ L'autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell'azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell'articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell'articolo 7 della legge.

⁴ L'impiegato che dev'essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.¹⁶

Art. 6

¹ Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d'innanzi al Tribunale federale giusta l'articolo 10 capoverso 2 della legge.¹⁷

² In casi speciali e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un'altra autorità.¹⁸

³ ...¹⁹

¹² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

¹³ RS **172.220.1**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS **514.31**).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 4705**).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **172.220.111.2**).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU **2000 2847**).

II. La responsabilità penale

Art. 7²⁰

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione è competente per autorizzare il perseguimento penale di funzionari federali (art. 15 della legge).²¹ Prima di decidere, quest'ultimo richiede il parere della direzione dell'ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico della Confederazione presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:

- a. e b. ...²²
- c. l'inchiesta dev'essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;
- d. l'autorizzazione dev'essere negata;
- e. ...²³

² Quando, in virtù dell'articolo 105 della legge federale del 15 giugno 1934²⁴ sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell'impiegato per un delitto politico, l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

Art. 7a²⁵

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l'articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l'ammontare, è applicabile per analogia l'articolo 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969²⁶ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **172.220.111.2**).

²¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

²² Abrogate dal n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

²³ Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

²⁴ RS **312.0**

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU **1986** 354).

²⁶ RS **172.041.0**

III. Disposizioni finali

Art. 8

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.

² A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:

- a. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 settembre 1952²⁷ sui rapporti di servizio dei funzionari dell'amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);
- b. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell'ordinanza del 26 settembre 1952²⁸ sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);
- c. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell'ordinanza del 26 settembre 1952²⁹ sui rapporti di servizio degli impiegati dell'amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);
- d. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell'ordinanza del 28 dicembre 1950³⁰ sui rapporti di servizio degli operai dell'amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

²⁷ [RU 1952 677 838, 1956 842, 1958 251. RU 1959 1137 art. 83 cpv. 1]

²⁸ [RU 1952 716 838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183]

²⁹ [RU 1952 745 838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253. RU 1959 1217 art. 84 cpv. 1]

³⁰ [RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851. RU 1959 1265 art. 89 cpv. 1]

